

Codice A18080

D.D. 8 maggio 2015, n. 1080

R.D.523/1904 - L.R. 12/2004 - Polizia fluviale n. 5513 - Ampliamento ponte esistente del Cros sul Torrente Varaita in comune di Frassino (CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Frassino -

In data 10/04/2015 l'Amministrazione comunale di Frassino ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un ampliamento del ponte esistente del Cros. Poiché le opere in oggetto, interferiscono con il corso d'acqua Torrente Varaita è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, costituiti dalla relazione tecnica, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 :

Realizzazione ampliamento trasversale di 80 cm per parte del ponte del Cros sul T. Varaita

Relativamente allo studio di compatibilità idraulica del manufatto di attraversamento il progettista Ing. Lerda Luigi ha fatto riferimento alla Relazione idrologico – idraulica redatta dall'Ing Selleri in data novembre 2013 afferente alla P.I. n. 5350 assentita con D.D. n. 41 del 09/01/2014.

Il Comune di Frassino ha approvato il progetto definitivo con Delibera della Giunta Comunale n. 6 del 25/03/2015.

E' stata effettuata la verifica dello stato dei luoghi mediante sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore in data 24.04.2015.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..
- vista la Relazione di compatibilità Idraulica redatta dall'ing. Selleri in data novembre 2013

determina

di autorizzazione, ai soli fini idraulici il Comune di FRASSINO, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

1. i lavori di realizzazione delle opere in oggetto potranno essere iniziati realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata, a titolo precario, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del ponte stradale di proprietà del Comune di Frassino (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);

14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Considerato che dalla relazione tecnica allegata al progetto, redatta dall'ing. Luigi LERDA con richiamo alle risultanze della relazione di compatibilità idraulica dell'ing. SELLERI si evince che:

- la verifica con tempo di ritorno 200 anni ha evidenziato come il livello della piena sia superiore alla quota di intradosso del ponte;

- la verifica con tempo di ritorno 100 anni ha evidenziato come il livello della piena permetta il passaggio sotto il ponte con un franco di 51 cm (inferiore al franco di legge);

- la verifica con tempo di ritorno 30 anni ha evidenziato come il livello della piena permetta il passaggio sotto il ponte con un franco di 101 cm (superiore al franco di legge);

si richiede il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

15. il soggetto autorizzato dovrà programmare interventi periodici di manutenzione del ponte (almeno n. 2 volte l'anno antecedentemente la piena primaverile ed autunnale), necessari per mantenere la massimi capacità di deflusso e dovrà comunicare contestualmente all'avvio dei lavori il nominativo dei soggetti responsabili.

16. il soggetto autorizzato, dovrà installare, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte

17. il soggetto autorizzato dovrà inserire il manufatto di attraversamento nel Piano di Protezione Civile Comunale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Mauro Picotto